

ENZAMARIA TRAMONTANA

## Il *soft law* e la resilienza del diritto internazionale

### ENGLISH TITLE

Soft Law and the Resilience of International Law

### ABSTRACT

While it is not international law, soft law has an influence on the creation and application of the latter and it is, therefore, relevant to international legal analysis. Moving from this premise, the present paper analyses the role and relevance of soft law in connection with some aspects of the recent development of the international society and international legal order: the emergence of new actors, the rise of problems requiring rapid, experimental, and highly technical solutions, and the need for a shift away from traditional consensualism in response to global public goods challenges. Its main argument is that, rather than sidelining international law in the regulation of international matters, soft law has contributed to its resilience in front of some main challenges of the contemporary era.

### KEYWORDS

Soft Law – International Legal Sources – Global Governance – Non-State Actors – Global Public Goods.

### 1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

La nozione di *soft law*, come è noto, è impiegata dalla dottrina internazionalistica per indicare un insieme assai variegato di atti caratterizzati, in negativo, dall'assenza di effetti giuridici vincolanti<sup>1</sup>. A essa si è soliti ricondurre le risoluzioni adottate da organizzazioni internazionali, contenenti raccomandazioni,

1. Così, ad esempio, R. Luzzatto, 2016, 86; T. Gammeltoft-Hansen, S. Lagoutte, J. Cerone, 2016, 3. Ma si veda anche la definizione fornita, ad esempio, da K. Wellens, G. M. Borchardt, 1989, 274 («the rules of conduct that find themselves on the legally non-binding level but which according to the intention of its authors indeed do possess legal scope, which has to be further defined in each case. Such rules do not have in common a uniform standard of intensity as far as their legal scope is concerned, but what they do have in common is that they are directed at [the intention of the authors] and have effect [through international law]»).

dichiarazioni di principi, linee guida, piani o programmi di azione<sup>2</sup>, gli atti finali di conferenze intergovernative, le dichiarazioni d'intenti, i comunicati congiunti e gli accordi non vincolanti tra Stati<sup>3</sup>, i documenti redatti nell'ambito di *soft international organizations*<sup>4</sup>, reti di cooperazione transnazionale tra Stati e organizzazioni internazionali o forme istituzionalizzate di partenariato pubblico-privato<sup>5</sup>, e gli strumenti regolativi elaborati da organizzazioni non governative, imprese multinazionali e altri attori privati, nella forma, generalmente, di principi, linee guida o codici di condotta<sup>6</sup>.

A partire dal dato fattuale dell'esponentiale diffusione vissuta dal *soft law* negli ultimi due decenni, e della crescente interdipendenza, come si dirà nel prosieguo, tra strumenti di *hard* e *soft law*, obiettivo del presente scritto è di contribuire alla vivace riflessione teorica che, sempre più spesso, lega il fenomeno in parola ad alcuni aspetti e problemi della più recente evoluzione della società e, di riflesso, dell'ordinamento internazionale<sup>7</sup>. L'argomento che si intende sostenere è duplice: da un lato, che nonostante l'indubbia rilevanza rivestita oggi dal *soft law*, il diritto internazionale conserva invariata la propria tradizionale posizione di centralità nella disciplina delle relazioni internazionali; dall'altro, che proprio il *soft law* ha contribuito ad aumentare la resilienza del diritto internazionale a fronte di alcuni tra i più rilevanti cambiamenti registratisi sulla scena internazionale contemporanea, ovverosia, a promuovere la capacità del diritto internazionale di resistere a tali cambiamenti, e alle sfide prodotte dai medesimi, conservando sostanzialmente invariate le proprie classiche caratteristiche strutturali.

Il contributo è diviso in quattro parti. La prima è volta a chiarire, alla luce dell'ampia riflessione teorica esistente in materia, la natura del *soft law* e le ragioni che, a nostro avviso, ne giustificano l'indagine da parte dello studioso del diritto internazionale. La seconda prosegue investigando il legame esistente tra il *soft law* ed alcuni recenti sviluppi della società internazionale: la pluralizzazione degli attori o, come si preferisce dire oggi, dei «partecipanti» alla vita di relazione internazionale; la crescente domanda di regolamentazione in settori che richiedono rimedi improntati a celerità, flessibilità e tecnicismo; e

2. Di recente, nell'ambito di una letteratura vastissima, J. Klabbers, 2015, 163-8; N. D. White, 2016, 570-3.

3. Per un approfondimento, cfr. O. Schachter, 1977, 196-304, comunemente considerata in dottrina come opera di riferimento sul tema; nonché, nella letteratura più recente, F. Münch, H. K. Ress, 1997, 606-12; M. M. Goma, 2001, 229-50; P. Gautier, 2006.

4. A. Di Stasi, 2014.

5. A. Tancredi, 2015. Sia inoltre consentito rinviare, al riguardo, a E. Tramontana, 2017.

6. L. Blutman, 2010, 607-8; A. Boyle, C. Chinkin, 2007, 213; e, più dettagliatamente, A. Peters, T. Förster, L. Koehlin, 2009, 493-6.

7. Di tali aspetti evolutivi, su cui si tornerà più approfonditamente in seguito, è dato sinteticamente conto, ad esempio, e per limitarci alla manualistica più recente, in C. Focarelli, 2015, 87-93; e S. M. Carbone, 2016, 45.

l'emergente consapevolezza della necessità di risolvere i problemi inerenti alla gestione dei cosiddetti «beni pubblici globali». La terza parte offre una riflessione sul rapporto del *soft law* con il diritto internazionale, in considerazione, in particolare, ma non solo, del ruolo rivestito dal primo nelle dinamiche di formazione e applicazione del secondo. La quarta è infine dedicata ad una sintesi dei risultati dell'indagine e ad alcune osservazioni conclusive.

## 2. LA NATURA DEL *SOFT LAW* E LE RAGIONI DI UNA INDAGINE IN MATERIA

Benché nessuno oggi metta in dubbio l'esistenza del *soft law*, e il crescente rilievo rivestito dal medesimo nella disciplina di molteplici aspetti della vita di relazione internazionale, assai controversa resta la definizione tanto della natura degli strumenti riconducibili ad esso, quanto, parallelamente, del loro rilievo sul piano, oltre che della scienza delle relazioni internazionali, dell'analisi giuridica internazionalistica<sup>8</sup>.

L'ampia riflessione teorica esistente in materia può essere sintetizzata con riferimento a tre principali orientamenti. Ad un estremo, si situa la dottrina di impostazione positivista, nella sua versione «classica» e nella più recente variante cosiddetta «post-moderna»<sup>9</sup>. Muovendo dall'idea secondo cui il diritto è vincolante o non è diritto, e restringendo esclusivamente a quest'ultimo l'oggetto dell'indagine giuridica, gli autori che condividono tale impostazione ritengono che il *soft law* esuli dal quadro delle fonti del diritto internazionale e sia di interesse per il giurista limitatamente alla funzione da esso giocata all'interno dei tradizionali processi di formazione di tale diritto e, più precisamente, al ruolo da esso rivestito quale precursore di norme giuridiche vincolanti<sup>10</sup>.

All'altro estremo, vi sono, invece, la dottrina di impostazione «sociologica» e alcune correnti della più recente dottrina del «diritto globale»<sup>11</sup>. Pur nella diver-

8. Quest'ultimo aspetto trova interessante approfondimento in d'Aspremont, 2008; J. Ellis, 2012 e M. Goldmann, 2012.

9. Su tale distinzione, J. d'Aspremont, J. Kammerhofer, 2014. Ma si leggano già gli interessanti spunti di riflessione offerti, al riguardo, da B. Simma, A. L. Paulus, 1999, 304-5.

10. Tra coloro che sposano tale orientamento, P. Weil, 1983, 417-8; J. Klabbers, 1996, 167; e, più recentemente, J. d'Aspremont, 2008, 1075.

11. La dottrina d'impostazione «sociologica» è definita tale per la centralità attribuita alla comprensione dei fattori di natura socio-politica che influenzano la nascita e l'attuazione del diritto. Ad essa sono ricondotte, in particolare, due correnti di studi statunitensi – la *New Haven School* e il *Transnational Legal Process* – accomunate dalla circostanza di concepire il diritto internazionale, non già come un insieme di regole giuridiche, bensì nei termini di un processo normativo continuo. Si vedano, rispettivamente, tra le più note voci riconducibili a tali correnti teoriche, W. M. Reisman, 2012, e H. H. Koh, 1996. Alla dottrina del «diritto globale» sono ricondotte, invece, una serie di prospettive teoriche, tra loro assai differenti, ma aventi il fine comune di «re-immaginare» la configurazione del sistema giuridico internazionale nell'era della *governance* globale. Ci riferiamo, ad

sità delle rispettive opzioni teoriche e metodologiche di fondo, entrambe postulano l'esistenza di un *continuum* normativo lungo il quale si collocherebbero tutti gli strumenti, vincolanti o meno, idonei a indirizzare il comportamento dei propri destinatari, e tendono a ricondurre gli strumenti di *soft law* entro la sfera del diritto internazionale, e dell'orizzonte di ricerca dell'internazionalista, facendo leva essenzialmente, in una prospettiva di stampo funzionalista, sul grado di aderenza al loro contenuto della condotta degli attori rilevanti e sulla loro idoneità, in concreto, a realizzare le finalità sottese alla regolamentazione<sup>12</sup>.

Infine, vi è la posizione, per così dire intermedia, e a nostro avviso preferibile, di un numero crescente di Autori, di impostazioni differenti, i quali, pur non mettendo in discussione la distinzione tra ciò che è diritto (identificato per la sua efficacia giuridica vincolante) e ciò che è non-diritto (definito, a contrario, in virtù dell'assenza di tale caratteristica), ed escludendo conseguentemente la possibilità di ricomprendere gli strumenti di *soft law*, quale forma di controllo sociale destinata a creare non già obblighi giuridici, ma piuttosto impegni di carattere politico o morale, nel novero delle fonti del diritto internazionale, estendono i confini dell'indagine giuridica oltre la mera attitudine degli strumenti in parola a contribuire ai processi di formazione di tale diritto, per ricomprendervi il più variegato insieme delle funzioni dagli stessi svolte nelle attuali dinamiche di funzionamento dell'ordinamento internazionale e dei rapporti intercorrenti tra essi e il suo diritto<sup>13</sup>.

Due, e interrelate tra loro, le ragioni per le quali pare opportuno prediligere tale posizione. La prima è che non sembra oggi possibile prescindere, nel contesto dall'analisi giuridica, dal riconoscimento della crescente pluralizzazione degli strumenti in grado di concorrere ed interagire con il diritto nella disciplina della vita di relazione internazionale. Le aumentate esigenze di regolamentazione legate all'accresciuta complessità delle relazioni internazionali hanno promosso la proliferazione di strumenti di governo innovativi, che, anche se si sviluppano su un piano diverso rispetto al diritto internazionale, secondo modalità e con strumenti assai differenti, sono idonei, come emergerà di seguito, ad intessere con esso una variegata gamma di relazioni e suscettibili di influenzarne materialmente il modo di essere e l'evoluzione. Escludere questi strumenti dal campo dell'indagine giuridica equivarrebbe, per ciò stes-

esempio, al *Global Administrative Law*, che postula l'avvenuta formazione di una pluralità di "global regulatory systems", di natura pubblica, privata o ibrida, operanti come vere e proprie "amministrazioni globali", o al *Global Legal Pluralism*, che individua nello sviluppo di una pluralità di regimi normativi autonomi, corrispondenti ad altrettanti sottosistemi sociali di natura settoriale, la caratteristica principale del contemporaneo scenario giuridico globale. Si vedano, rispettivamente, B. Kingsbury, N. Krisch, R. B. Stewart, 2005, e G. Teubner, 2004.

12. Per un approfondimento sul punto, J. Klabbers, 2009.

13. Cfr., ad esempio, H. Hillgenberg, 1999, 508; A. Pellet, 2005, 415; K. Raustiala, 2005, 586; R. Wolfrum, 2005, 1-13; L. Blutman, 2010, 609-10; A. Boyle, C. Chinkin, 2007, 210.

so, a rinunciare alla comprensione di importanti aspetti delle contemporanee dinamiche di funzionamento del diritto internazionale nel quadro di uno scenario progressivamente divenuto sempre più complesso e multiforme<sup>14</sup>.

La seconda ragione è che, fermo restando quanto appena detto, lo studio del *soft law* da parte dello studioso del diritto internazionale non può accompagnarsi a una perdita di chiarezza circa i connotati distintivi di tale diritto rispetto a pratiche regolative che presentano differente natura rispetto a esso<sup>15</sup>. E ciò, a sua volta, riteniamo, per un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, perché il venir meno di una chiara definizione di ciò che è diritto internazionale, privando i destinatari di tale diritto della possibilità di discernere, prima di tenere una determinata condotta, se questa sia lecita o meno, e quali conseguenze discendano da essa, rischierebbe di minare la certezza e, di riflesso, l'effettività del medesimo<sup>16</sup>. In secondo luogo, e parallelamente, perché un esame della prassi rilevante mostra che tanto gli Stati quanto gli altri attori internazionali ricorrono al *soft law*, e scelgono, eventualmente, di conformarsi al suo contenuto, nella precisa consapevolezza che esso rappresenti una forma di regolamentazione sociale priva di forza giuridica vincolante e differente, in quanto tale, rispetto al diritto<sup>17</sup>. Sostenere, dunque, l'esistenza di un *continuum* normativo, lungo il quale perderebbe rilevanza la distinzione tra *hard* e *soft law*, non soltanto pregiudicherebbe la capacità del diritto internazionale di svolgere la sua essenziale funzione di regolamentazione della condotta degli attori internazionali, ma comporterebbe altresì un evidente scollamento della riflessione teorica dalla realtà delle relazioni internazionali.

14. Si leggano, in proposito, le interessanti considerazioni metodologiche di A. Pellet, 2007, 29-34, e di C. Focarelli, 2012, 305-6.

15. Nel senso indicato nel testo, e critici rispetto a una impostazione che, invece, nel ricomprendere nel campo dell'indagine forme di regolamentazione alternative al diritto, finisce col perdere di vista la specificità del secondo rispetto alle prime, U. Mörtz, 2005, 4; L. Blutman, 2010, 612: «Yet scholarly reflections on soft law usually commit the mistake of attributing at all costs some kind of legal nature to these norms in order to explain their regulatory functions»; J. d'Aspremont, 2012, 199: «It is as if international legal scholars could not embark on the analysis of a new phenomenon without appropriating it as a legal phenomenon (...). [Why not] recogniz[ing] that, even as international legal scholars, we can zero in on non-legal phenomena without feeling a need to label them law?».

16. In senso analogo, già P. Weil, 1983, 417-8, nella cui opinione, «[g]iven, in particular, the disdain with which international law is held by some international relations scholars, the concept of soft law seems to serve no purpose except to confuse matters and dilute the distinctive nature of legal rules»; G. M. Danilenko, 1990, 61; nonché, più recentemente, D. Thürer, 2009, 7, che osserva come «[t]he blurring of the distinction can lead to a denial of the very existence of international law as a set of rules in international relations»; Blutman, 2010, 616; J. Klabbers, 2010, 722-4.

17. Per un approfondimento sul punto, si rinvia a O'Connell, 2000, 109; Raustalia, 2005, 587; D. Shelton, 2010, 161; J. Friedrich, 2013, 7.

### 3. IL *SOFT LAW* E LE TENDENZE EVOLUTIVE DELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE

Se sulle relazioni intessute dal *soft law* con il diritto internazionale ci concentreremo più approfonditamente nel prosieguo, preme adesso, in un'ottica più generale, soffermarsi sul legame esistente tra il fenomeno in esame ed alcuni importanti cambiamenti che hanno recentemente investito la società e, di riflesso, il modo di essere dell'ordinamento internazionale. Pensiamo, in primo luogo, alla moltiplicazione degli attori della vita di relazione internazionale; in secondo luogo, alla crescente domanda di regolamentazione in settori che richiedono rimedi improntati a celerità, flessibilità e tecnicismo; ed infine, all'emergente consapevolezza della necessità di risolvere i problemi inerenti alla gestione dei cosiddetti «beni pubblici globali». È a tali sviluppi, come si vedrà, che si legano le ragioni del sempre più frequente ricorso al *soft law* nell'epoca contemporanea.

#### 3.1. *La pluralizzazione degli attori internazionali*

Che la globalizzazione economica, sociale e politica abbia determinato una pluralizzazione degli attori operanti nello scenario internazionale e promosso, più in particolare, il crescente protagonismo, al fianco di Stati e organizzazioni internazionali, di entità di natura privata, è da tempo agli occhi di tutti<sup>18</sup>. Tra le ragioni di tale fenomeno vi è, come è noto, l'emersione di problemi che, sfuggendo non soltanto alla capacità di controllo dei singoli Stati ma anche alle capacità di gestione delle organizzazioni internazionali, richiedono il ricorso a soluzioni basate su tecniche, competenze e risorse, oltre che del settore pubblico, anche di quello privato<sup>19</sup>. Tra le sue conseguenze, vi è il progressivo consolidamento di un modello di organizzazione politica più fluido e plurale rispetto al classico modello westfaliano basato sulla sovranità statale, nell'ambito del quale «attori nuovi» – imprese multinazionali, organizzazioni non governative e, in misura crescente, partnerships pubblico-private – partecipano, secondo modalità differenti, al governo del mondo attuale<sup>20</sup>.

18. Per una bibliografia di base sul tema dei cosiddetti «nuovi attori» o «attori non statali», si segnalano, tra le opere di carattere generale, P. Alston, 2005; A. Bianchi, 2009; M. Noortmann, C. Ryngaert, 2010; J. d'Aspremont, 2011; M. Noortmann, A. Reinisch, C. Ryngaert, 2016; L. McConnell, 2017.

19. All'origine del fenomeno in esame vi sarebbero, inoltre, le politiche di privatizzazione e deregolamentazione dell'ultimo decennio del secolo scorso e le accresciute opportunità di azione sociale collettiva su scala transnazionale generate dalla rivoluzione tecnologica. Al riguardo, A. Reinisch, 2005, 75-6; A. Clapham, 2006, 4-12; A. Peters, L. Koechlin, G. F. Zinkernagel, 2009, 1-2; nonché, più approfonditamente, F. J. Lechner, 2009; G. Ritzer, 2011; M. Sparke, 2013.

20. Così, tra i primi, R. O. Keohane, J. S. Nye, 2000, 12. Ma altresì R. B. Hall, Thomas J. Biersteker, 2002; G. Folke Schuppert, 2006; T. G. Weiss, D. Conor Seyle, K. Coolidge, 2013.

Di questo complesso sistema di «governance globale» il *soft law* rappresenta una componente essenziale. È grazie al ricorso a strumenti riconducibili a esso, infatti, che attori sprovvisti, a differenza dei tradizionali soggetti dell'ordinamento, della capacità di concludere accordi internazionali o prendere parte al processo di formazione delle norme consuetudinarie, hanno la possibilità di fornire il proprio autonomo contributo alla disciplina di fenomeni che trascendono i confini nazionali.

Ci riferiamo a strumenti che, come accennato in sede di introduzione, prendono generalmente la forma di principi, linee guida o codici contenenti standard di condotta, e i quali, se spesso sono indirizzati a colmare l'assenza, in una determinata materia, di regole di matrice intergovernativa, altrettanto frequentemente mirano a integrare o a specificare il contenuto delle medesime<sup>21</sup>. Si tratta, comunemente, o di forme di auto- o co-regolamentazione, attraverso cui imprese multinazionali e organizzazioni non governative scelgono di governarsi da sé, in maniera autonoma o in cooperazione tra loro, predisponendo e sottoponendosi volontariamente a regole comuni di condotta, o di forme di etero-regolamentazione, con le quali organizzazioni non governative ed altri enti privati elaborano discipline indirizzate alla spontanea adozione, a seconda dei casi, da parte di Stati, organizzazioni internazionali e imprese. Un esempio del primo tipo è l'*International Peace Operations Association Code of Conduct*, contenente standard finalizzati a promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario da parte delle società di sicurezza privata<sup>22</sup>. Un esempio del secondo tipo sono, invece, gli *Integrity Pacts* e i *Business Principles for Countering Bribery*, elaborati dalla organizzazione non governativa *Transparency International* e indirizzati a Governi e con l'obiettivo di contrastare la corruzione<sup>23</sup>.

21. Utilizziamo il termine «standard», da alcuni anni impiegato tanto nella prassi quanto dalla dottrina con significati non sempre coincidenti, in una delle sue accezioni più diffuse, vale a dire per indicare «a rule, principle, or means of judgement or estimation», situato «in a grey zone of law, morals, economics and politics». Così, A. Peters, L. Koechlin, G. F. Zinkernagel, 2009, 12-3. Analogamente, secondo H. Schepel, 2005, 3: «Standard (...) largely collapse the distinction between legal and social norms; standards are very rarely either wholly public or wholly private; and can be both intensely local and irreducibly global».

22. Il testo del Codice è reperibile su Internet all'indirizzo <[www.stability-operations.org](http://www.stability-operations.org)>. Per una analisi più approfondita, cfr. L. Cameron, 2009.

23. Ad essi si affiancano innovativi strumenti di misurazione, come il *Corruption Perception Index*, che determina la «percezione» della corruzione nel settore pubblico e nella politica, o il *Bribe Payers Index*, che calcola invece la «propensione» alla corruzione e costituisce lo strumento per la stesura di una vera e propria graduatoria degli Stati maggiormente colpiti dal fenomeno in questione. I testi sono reperibili, rispettivamente, agli indirizzi <[www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity-pacts/3](http://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity-pacts/3)> e <[www.transparency.org/whatwedo/tools/business-principles-for-countering-bribery/1](http://www.transparency.org/whatwedo/tools/business-principles-for-countering-bribery/1)>.

Sotto il profilo del contenuto, le iniziative di carattere individuale si distinguono da quelle, di gran lunga più diffuse, di carattere generale, come il *Code of Ethics and Conduct for NGOs*, recante criteri in tema di democraticità, trasparenza e responsabilità delle organizzazioni non governative, o i *Global Sullivan Principles on Social Responsibility*, creati al fine di definire standard e principi inerenti al trattamento dei lavoratori da parte delle imprese<sup>24</sup>. Sotto il profilo del monitoraggio della condotta dei destinatari della regolamentazione, invece, strumenti affidanti a forme di controllo puramente interne agli attori interessati si distinguono da strumenti dotati di più efficaci forme di controllo operate da organismi esterni ed indipendenti rispetto ai primi<sup>25</sup>. È quest'ultimo il caso, ad esempio, dei *Coalition for Environmentally Responsible Economies Principles*, la cui osservanza è monitorata dalla *Global Reporting Initiative*, ente non-profit nato con il fine di promuovere lo sviluppo sostenibile da parte di Stati e imprese di tutto il mondo<sup>26</sup>.

### 3.2. La crescente domanda di regolamentazione in settori che richiedono soluzioni improntate a celerità, flessibilità e tecnicismo

Il *soft law* non risponde, però, soltanto all'esigenza di consentire ai «nuovi attori» di prendere attivamente parte alle dinamiche di produzione normativa che si sviluppano nel quadro della governance globale. La sua diffusione è legata anche al moltiplicarsi di esigenze di regolamentazione in materie che, per loro natura, mal si prestano ad essere disciplinate, oltre che dal diritto internazionale consuetudinario, anche dal diritto internazionale convenzionale.

A fronte, anzitutto, di problemi, come il rapido esaurimento delle risorse naturali, le minacce alla sicurezza dello spazio extra-atmosferico, o la instabilità dei mercati finanziari, che sempre più frequentemente necessitano di risposte urgenti, gli strumenti di *soft law* presentano il vantaggio, se confrontati alle regole convenzionali, di una elaborazione in linea di principio più celere. I negoziati per l'adozione di strumenti giuridicamente non vincolanti, mirando a soluzioni «meno impegnative» per i soggetti coinvolti, tendono infatti a essere più «agevoli» dei negoziati per l'adozione dei trattati e il momento iniziale della loro operatività coincide con quello della loro adozio-

24. Il Codice contiene un'elencazione dettagliata di principi e regole finalizzate a guidare l'azione e il funzionamento delle organizzazioni non governative e fa chiarezza all'interno del frammentato quadro dei codici di auto-regolamentazione non governativa moltiplicatisi nel corso degli ultimi due decenni. Il testo è reperibile su Internet all'indirizzo <[www.wango.org/codeofethics.aspx](http://www.wango.org/codeofethics.aspx)>.

25. Per l'esame di alcuni esempi rilevanti, si veda P. Redmond, 2003, 87-95; A. Bonfanti, 2012, 215-24; A. Lagelle, 2013, 81-4.

26. Il testo dei Principi è reperibile su Internet all'indirizzo <[www.ceres.org/about-us](http://www.ceres.org/about-us)>.



ne: a differenza di quanto di regola vale per i trattati, essi non sono soggetti alla ratifica da parte degli organi nazionali competenti e alla procedura di scambio o deposito delle ratifiche<sup>27</sup>. Esemplicativo, sotto questo profilo, è il ruolo rivestito dal *soft law*, nel corso degli ultimi anni, nel rispondere alle urgenti esigenze di regolamentazione di aspetti specifici, dalla mitigazione dell'inquinamento alla trasparenza su lanci o manovre in orbita, delle attività spaziali<sup>28</sup>.

In settori, poi – ad iniziare da ambiente, energia, o salute –, caratterizzati da conoscenze scientifiche insufficienti, incerte, o suscettibili di rapide trasformazioni, gli strumenti in esame presentano, rispetto ai trattati, i benefici di una maggiore flessibilità della regolamentazione. Poiché la loro modifica e la loro abrogazione non sono subordinate al raggiungimento di un nuovo accordo, essi possono essere adattati o «abbandonati», in ragione del sorgere di nuove esigenze o situazioni, più agevolmente di quanto non avvenga per la regolamentazione contenuta in strumenti convenzionali, offrendo così una vantaggiosa opportunità per la sperimentazione di soluzioni che rappresentino, eventualmente, il primo passo per la successiva creazione, nella materia interessata, di regole giuridicamente vincolanti<sup>29</sup>. Indicativo, al riguardo, è ad esempio il caso della Dichiarazione di Helsinki contenente principi etici per la ricerca medica, adottata nel 1964 dall'Associazione Medica Mondiale e da allora sottoposta a ben sette revisioni, l'ultima delle quali nel 2013, per rispondere alle esigenze, in continuo mutamento, del settore della bioetica<sup>30</sup>.

Infine, informalità e agilità delle procedure di elaborazione rendono gli strumenti di *soft law* particolarmente efficaci nel dare risposta alle esigenze di precisione e tecnicismo sottese alla regolamentazione di numerosi tra i fenomeni che richiedono, oggi, soluzioni che travalichino i confini nazionali. Sempre più frequente, ad esempio, è il ricorso ad essi nel quadro di convenzioni in materia ambientale, sanitaria, finanziaria, ma non solo, al fine di specificare, in vista della sua concreta applicazione, la disciplina di carattere generale

27. In tal senso, si veda già P.-M. Dupuy, 1991, 421. Più recentemente, in senso analogo, cfr. F. A. Cárdenas Castañeda, 2013, 370-1; T. Abe, 2015, 223; S. Sekalala, 2017, 45.

28. Si veda, ad esempio, le *Space Debris Mitigation Guidelines* elaborate nel 2007 dal Comitato delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico o il *Report on Transparency and Confidence-building Measures in Outer Space Activities*, adottato dal Gruppo di Esperti istituito dal segretario generale delle Nazioni Unite nel 2011. I testi sono reperibili su Internet agli indirizzi <[www.unoosa.org/pdf/publications/st\\_space\\_49E.pdf](http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf)> e <[www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/GGE.pdf](http://www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/GGE.pdf)>. In dottrina, si veda ampiamente I. Marboe, 2012; S. Marchisio, 2013; J. A. Urban, 2016.

29. M. R. Ferrarese, 2012, parla in proposito del *soft law* in termini di «tentative law», ossia di situazioni «in cui vari «tentativi» di costruire regole giuridiche possono sortire diversi effetti e riscuotere diversi gradi di successo». Sul punto, si veda anche M. E. O'Connell, 2000, 102; M. Distefano, 2003, 21; A. Pellet, 2005, 415; K. Raustiala, 2005, 582.

30. Il testo della Dichiarazione è reperibile su Internet all'indirizzo <[www.wma.net](http://www.wma.net)>. In dottrina, si veda S. Sekalala, 2017, 70.

fissata dalle convenzioni in parola, aggirando rigidità procedurali e ostacoli al raggiungimento di compromessi politici, che sono, di regola, associati all'adozione di atti di *hard law*<sup>31</sup>. Basti citare, ancora a titolo meramente esemplificativo, le *Technical Guidelines* adottate periodicamente dalla Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione con l'obiettivo di definire, o aggiornare, standard e buone pratiche per il trattamento di specifici materiali tossici<sup>32</sup>.

### 3.3. *La necessità di apprestare soluzioni efficaci ai problemi inerenti alla gestione dei cosiddetti «beni pubblici globali»*

Da ultimo, la scelta di ricorrere a strumenti di *soft law* può essere motivata dalla necessità di aggirare il tradizionale consenso degli Stati sovrani al fine di contribuire alla soluzione dei problemi che caratterizzano la gestione dei cosiddetti «beni pubblici globali».

Si indicano con tale nozione, come è noto, quei beni pubblici – beni, cioè, che presentano le caratteristiche della non escludibilità, nel senso che è impossibile o estremamente difficile escludere qualcuno dal loro consumo, e della non rivalità, nel senso che il loro consumo da parte di qualcuno non ne impedisce l'uso da parte di qualcun altro – i cui benefici o i cui costi si estendono su scala globale, e che non possono essere gestiti da singoli Stati agenti individualmente<sup>33</sup>. Ne costituiscono esempi tra i più comunemente citati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, la prevenzione dei cambiamenti climatici, la lotta contro il depauperamento delle risorse naturali o la tutela della stabilità dei mercati finanziari<sup>34</sup>.

Al pari dei beni pubblici nazionali, i beni pubblici globali rappresentano un caso emblematico di «market failure»: poiché il costo marginale di un consu-

31. *Infra*, par. 4.

32. Tra le più recenti, si veda, ad esempio, le *Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Pesticides* e le *Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Hexabromocyclododecane* del 2015. I testi sono reperibili su Internet all'indirizzo <[www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelinesAdoptedTechnicalGuidelines/tabid/2376/Default.aspx](http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelinesAdoptedTechnicalGuidelines/tabid/2376/Default.aspx)>. In dottrina, si veda J. Friedrich, 2013, 173.

33. La nozione in parola è stata coniata agli inizi degli anni Novanta nel quadro del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e si è rapidamente diffusa presso le principali organizzazioni internazionali. Tra gli scritti in materia, si veda I. Kaul, I. Grunberg, M. Stern, 1999; T. Sandler, 2004; S. Barrett, 2007; E. Brousseau, T. Dedeurwaerdere, B. Siebenhüner, 2012. Per una analisi critica, si rinvia, invece, a D. Long, F. Wooley, 2009; J. Coussy, 2005.

34. Si veda, per una discussione più approfondita su alcuni esempi rilevanti, A. Viterbo, 2012, 32-35; D. Gartner, 2013, 307-12; V. Vadi, 2014, 29-33.

matore aggiuntivo è uguale a zero e ciascun consumatore, potendo beneficiare del bene senza contribuire alla sua realizzazione, è indotto ad adottare un comportamento opportunistico («free-riding»), essi non sono prodotti in maniera efficiente dal mercato e necessitano, conseguentemente, dell'intervento del settore pubblico. Incontrano, tuttavia, due ostacoli ulteriori: l'assenza a livello globale di una autorità centrale dotata, al pari dei governi nazionali, di poteri legislativi, fiscali e coercitivi idonei a garantirne la piena realizzazione, e l'inadeguatezza delle tradizionali fonti del diritto internazionale, basate sul consenso degli Stati sovrani, a fornire soluzioni efficaci, imponendosi agli stessi Stati ed assicurando la necessaria cooperazione di ognuno di essi<sup>35</sup>.

In queste circostanze, gli strumenti di *soft law* possono allora rappresentare una soluzione di compromesso tra l'esigenza di introdurre una disciplina che assicuri la produzione di un determinato bene pubblico, altrimenti destinato ad una fornitura sub-ottimale, e l'assenza del consenso di uno o più Stati a sottoporsi ad essa. In particolare, essi possono fornire agli Stati favorevoli ad assumere impegni in una determinata materia lo strumento attraverso cui, in primo luogo, definire una regolamentazione di massima, bypassando l'opposizione degli Stati recalcitranti ad assumere obblighi nella materia in questione, e rinviando nel tempo il confronto negoziale con i medesimi; in secondo luogo, e nelle more di tale confronto, esercitare pressione politica nei confronti di questi ultimi affinché conformino progressivamente la loro condotta agli standard rilevanti<sup>36</sup>.

Emblematico è, al riguardo, il ricorso che ad atti di natura non vincolante, di origine tanto privata quanto intergovernativa, è stato realizzato nel settore della protezione e conservazione delle foreste e della loro gestione sostenibile, al fine di colmare l'assenza di una regolamentazione convenzionale di carattere universale in materia, superando le difficoltà finora incontrate nel comporre gli interessi contrapposti di Paesi in via di sviluppo, depositari delle risorse forestali, e Paesi industrializzati, beneficiari delle medesime<sup>37</sup>. Tra i più rilevanti di tali documenti, il *Non-Legally Binding Instrument on All Types of*

35. Nelle parole del noto economista William Nordhaus, ad esempio, «the Westphalian system leads to severe problems for global public goods. [...] To the extent that global public goods may become more important in the decades ahead, one of our major challenges is to devise mechanisms that overcome the bias toward the status quo and the voluntary nature of current international law in life-threatening issues» (W. N. Nordhaus, 2005, 92-3). Cfr. altresì, in senso analogo, L. H. Helfer, 2008, 124-5; A. T. Guzman, 2012, 749 («[the] commitment to consent is a major problem for today's international legal system»); J. Pauwelyn, R. A. Wessel, J. Wouters, 2012, 525.

36. W. Reinicke, J. M. Witte, 2000, 88; A. Schäfer, 2006, 194; D. Shelton, 2010, 140; nonché, nel quadro di una più ampia riflessione sull'attuale ruolo del consenso nel diritto internazionale, N. Krisch, 2014, 8.

37. Cfr., per tutti, C. M. Pontecorvo, 2012, 200-24.

*Forests*, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2007 e contenente obiettivi e impegni in tema di utilizzazione delle foreste e cooperazione internazionale per la loro conservazione, e i *Principles and Criteria for Forest Stewardship*, pubblicati per la prima volta nel 1994 dalla ONG *Forest Stewardship Council* e finalizzati a promuovere una gestione forestale efficace e, al contempo, sostenibile da parte, oltre che degli Stati, delle imprese del settore<sup>38</sup>.

#### 4. I RAPPORTI TRA IL *SOFT LAW* E IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Tutto ciò detto, resta in ultimo da chiarire quali sono, e come si realizzano, i rapporti tra il *soft law* e il diritto internazionale.

Un esame della prassi rilevante mostra che il *soft law* può, a seconda dei casi, svolgere una funzione propedeutica alla formazione di nuove regole giuridiche, intervenendo a colmare vuoti normativi e ponendo le basi per la successiva creazione di obblighi giuridici nella materia interessata; rivestire un ruolo complementare rispetto a regole già esistenti, contribuendo a codificarne, chiarirne o integrarne il contenuto e influenzandone, così, l'interpretazione e l'applicazione; o, più semplicemente, svolgere una funzione surrogatoria rispetto all'*hard law*, intervenendo a dare risposta ad esigenze concrete della vita sociale ed economica internazionale in relazione alle quali il diritto non sia in grado di fornire soluzioni adeguate.

Nella funzione di «pre-diritto», in particolare, gli strumenti di *soft law* sono idonei tanto a costituire un importante tassello nel processo di formazione del diritto internazionale consuetudinario quanto ad operare nel ruolo di precursori rispetto alla creazione del diritto internazionale convenzionale.

Sul versante del diritto consuetudinario, essi possono, talvolta, fornire prova dell'avvenuta emersione di una generalizzata *opinio juris*, che, sommandosi a una prassi altrettanto diffusa, determini la cristallizzazione di una regola in fase di consolidamento<sup>39</sup>; talaltra, per operare del principio generale di buona fede, dare avvio al processo di formazione di una regola nuova, promuovendo il progressivo venire ad esistenza di una *opinio juris* e di una prassi conformi al suo contenuto<sup>40</sup>. Così, ad esempio, è dalla *opinio* espressa dagli Stati in relazione alla adozione di alcune risoluzioni dell'Assemblea

38. Si vedano, rispettivamente, *Non-Legally Binding Instrument on all Types of Forests*, UN Doc. A/RES/62/98 (2007), su cui si rinvia, per una analisi approfondita, a K. Kunzmann, 2008, e *Principles and Criteria for Forest Stewardship*, reperibili su Internet all'indirizzo <[www.ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/principles-criteria/fscs-10-principles](http://www.ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/principles-criteria/fscs-10-principles)>, su cui si veda S. Guéneau, 2009.

39. Si veda, in tal senso, K. Zemanek, 1998, 859; C. Chinkin, 2000, 32; F. A. Cárdenas Castañeda, 2013, 392-3; A. Tanzi, 2013, 153; R. Luzzatto, 2016, 87.

40. Si leggano, sul punto, le considerazioni di M. Distefano, 2003, 26, e A. Fodella, 2009, 90.

generale delle Nazioni Unite, tra cui, in particolare, la Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, che, nel decidere sul caso delle «Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua», la Corte internazionale di giustizia ha desunto la natura consuetudinaria del divieto dell'uso unilaterale della forza nelle relazioni internazionali<sup>41</sup>.

Sul versante del diritto convenzionale, invece, gli strumenti in esame possono contribuire alla introduzione di temi nuovi nella agenda politica internazionale e porre le basi per la determinazione di soluzioni giuridiche rilevanti, favorendo l'emersione di idee e obiettivi condivisi tra gli attori interessati e costituendo una valida fonte di ispirazione per la successiva redazione, da parte dei medesimi, di testi giuridicamente vincolanti. Numerosi sono gli esempi di trattati multilaterali, specie, ma non solo, in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente, la cui adozione ha fatto seguito a quella, nella stessa materia, di atti giuridicamente vincolanti, e il cui dettato si è conformato, in gran parte, al contenuto dei medesimi. È il caso, ad esempio, della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, preceduta dalla risoluzione del 1971<sup>42</sup>; del Trattato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura del 2001 sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, preceduto dall'Impegno internazionale del 1983<sup>43</sup>; o della Convenzione quadro del 2003 della Organizzazione

41. Cfr. *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (Merits)*, 27 giugno 1986, *ICJ Reports* 1986, par. 188-189 («*opinio juris* may, though with all due caution, be deduced from, inter alia, the attitude of the Parties and the attitude of States towards certain General Assembly resolutions... The effect of consent to the text of such resolutions cannot be understood as merely that of a "reiteration or elucidation" of the treaty commitment undertaken in the Charter. On the contrary, it may be understood as an acceptance of the validity of the rule or set of rules declared by the resolution by themselves»). Analogamente, si veda *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion)*, 8 luglio 1996, *ICJ Reports* 1996, par. 70 («General Assembly resolutions, even if they are not binding, may sometimes have normative value. They can, in certain circumstances, provide evidence important for establishing the existence of a rule or the emergence of an *opinio juris*. To establish whether this is true of a given General Assembly resolution, it is necessary to look at its content and the conditions of its adoption; it is also necessary to see whether an *opinio juris* exists as to its normative character. Or a series of resolutions may show the gradual evolution of the *opinio juris* required for the establishment of a new rule»). In dottrina, G. Abi-Saab, 1987, 160-1; R. Higgins, 1987, 28; O. Schachter, 1982, 129; nonché, più recentemente, P.-M. Dupuy, 2007, 459.

42. Rispettivamente, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, UN Doc. A/Res/61/106 del 13 dicembre 2006, e *Declaration on the Rights of Disabled Persons*, UN Doc. A/10034 del 9 dicembre 1975.

43. Rispettivamente, *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*, FAO Res. 3/2001 del 3 novembre 2001, e *International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*, UN Doc. Res/8/83 (1983).

Mondiale della Sanità sul controllo del tabacco, preceduta, tra le altre, dalle risoluzioni del 1999 e del 2000<sup>44</sup>.

Passando, poi, dalla funzione di «pre-diritto» alla funzione di «post-diritto», e avendo riguardo, anche in questo caso, al diverso rapporto del *soft law* con il diritto internazionale consuetudinario, da un lato, e con quello convenzionale, dall'altro lato, è possibile distinguere, rispettivamente, tra strumenti codificativi, orientati a dare forma scritta a consuetudini preesistenti, e strumenti interpretativi o integrativi, funzionali, gli uni, a chiarire il significato di trattati già in vigore, se poco chiaro, o ad adattarlo alle mutate esigenze sociali, gli altri a specificarne o completarne il contenuto, se generico o lacunoso, ai fini della sua concreta applicazione.

I primi sono elaborati, per lo più, da associazioni private composte da esperti della materia<sup>45</sup>. Possono citarsi, a titolo meramente esemplificativo, le Regole di Helsinki sull'uso dei corsi d'acqua internazionali e le Regole di Berlino sulle risorse idriche, elaborate dall'*International Law Association*, rispettivamente, nel 1966 e nel 2004, al fine di codificare il diritto consuetudinario in materia di diritti e obblighi degli Stati co-rivieraschi e promuoverne, al contempo, il progressivo sviluppo<sup>46</sup>.

I secondi e terzi possono o essere predisposti dagli stessi organi dei trattati rilevanti, e considerati alla stregua di un accordo successivo tra le Parti che concerna l'interpretazione o l'applicazione ai sensi dell'art. 31, par. 3, lett. a) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, o essere creati da enti estranei ai trattati e impiegati ai fini della loro interpretazione o applicazione, a seconda dei casi, grazie a una espresso richiamo effettuato dagli stessi trattati o in via di mera prassi. Esempi del primo tipo sono i commenti e le raccomandazioni generali adottati periodicamente dai Comitati delle Nazioni Unite

44. Rispettivamente, *Framework Convention on Tobacco Control*, UN Doc. A56/8 del 21 maggio 2001, *Towards a WHO Framework Convention on Tobacco Control*, W.H.A. Doc. A52/18 del 24 maggio 1999, e *Framework Convention on Tobacco Control*, W.H.A. Doc. A 53/16 del 20 maggio 2000.

45. Si veda, in generale, sulla cosiddetta «soft codification» del diritto internazionale consuetudinario, A. Reinisch, A. K. Bjorklund, 2012, 311-3.

46. Le Regole di Helsinki hanno codificato, per la prima volta, i due tradizionali principi base della materia: quello dell'equa e ragionevole utilizzazione dei corsi d'acqua e quello del divieto di causare danni significativi. Cfr. I.L.A., *Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers*, in *Report of the Fifty-Second Conference*, Helsinki, 1996, pp. 447-533. In dottrina, si veda C. B. Bourne, 1996, e M. A. Salman, 2007. Le Regole di Berlino sono state adottate al fine di «aggiornare» il contenuto delle Regole di Helsinki alla luce degli sviluppi successivi della materia. Esse sono orientate, oltre che alla codificazione, anche alla promozione dello sviluppo del diritto internazionale rilevante, nella direzione di un progressivo temperamento della dimensione economica della utilizzazione delle risorse d'acqua con esigenze fondamentali dell'umanità. Cfr. I.L.A., *Berlin Rules on Water Resources*, in *Report of the Seventy-First Conference*, Berlin, 2004, pp. 334-421. In dottrina, per un approfondimento, si veda J. W. Dellapenna, 2006.

sui diritti umani<sup>47</sup> o gli atti adottati in forma di raccomandazioni, linee guida, codici ecc., dalle conferenze delle parti di convenzioni quadro in materia ambientale al fine di specificare singoli aspetti delle convenzioni di riferimento<sup>48</sup>. Esempi del secondo tipo sono, invece, gli standard di salubrità e qualità alimentari elaborati dalla Commissione del *Codex Alimentarius* e richiamati dall'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio<sup>49</sup>; le Garanzie in materia di sanità e sicurezza predisposte dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica, cui rinvia la Convenzione internazionale del 2005 per la repressione di atti di terrorismo nucleare<sup>50</sup>; o i Principi di Montréal sui diritti economici, sociali e culturali delle donne, elaborati da due note organizzazioni non governative del settore e utilizzati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani come guida per l'interpretazione del Patto sui diritti economici, sociali e culturali in una prospettiva sensibile alle diversità di genere<sup>51</sup>.

Infine, nella funzione di «para-law», il *soft law* sostituisce il diritto internazionale in settori rispetto ai quali quest'ultimo non è in grado di operare adeguatamente, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di informalità e dinamismo insite nella ricerca di soluzioni efficaci a problemi di portata globale o di definire in una determinata materia una disciplina di massima,

47. Per l'analisi di alcuni strumenti rilevanti, adottati, rispettivamente, dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, si rinvia a E. Yahyaoui Krivenko, 2016, e M. Bódig, 2016.

48. Alcuni esempi tratti dalla prassi della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono, della Convenzione sulla diversità biologica, e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si veda S. R. Harrop, D. J. Pritchard, 2011; J. Friedrich, 2013, 45-51; S. Atapattu, 2012.

49. Cfr. *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*, 15 aprile 1994, 1867 U.N.T.S. 493, art. 3, par. 4. Gli standard elaborati dalla Commissione sono consultabili su Internet all'indirizzo <[www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/en](http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/en)>.

50. *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, UN Doc. A/RES/59/290 del 13 aprile 2005, art. 18, par. 1, lett. b) e c). Le Garanzie dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sono consultabili su Internet all'indirizzo <[www.iaea.org/topics/safeguards-and-verification](http://www.iaea.org/topics/safeguards-and-verification)>.

51. *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, UN Doc. E/2008/76 del 6 giugno 2008, par. 6, in tema di diritto al lavoro e a una equa remunerazione. Riferimenti ai Principi hanno realizzato anche il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto ad un'abitazione adeguata come parte del diritto a un adeguato standard di vita (*Women and Adequate Housing. Study by the Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living*, Miloon Kothari, UN Doc. E/CN.4/2005/43 del 25 febbraio 2005, par. 16) e il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne (*Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences*, Yakin Ertürk. Addendum: *Political Economy and Violence against Women*, UN Doc. A/HRC/11/6/Add.6 del 23 giugno 2009, par. 51). Il testo dei Principi è reperibile su Internet all'indirizzo <[www.escrnet.org/usr\\_doc/Montreal\\_Principles-English.doc](http://www.escrnet.org/usr_doc/Montreal_Principles-English.doc)>.



superando l'opposizione degli Stati ad assumere obblighi giuridici nella materia in questione. Nello svolgimento di tale funzione, se accade raramente che il *soft law* si presenti in una veste del tutto autonoma, nelle finalità e nei contenuti, rispetto al diritto internazionale, è invece assai frequente che esso tragga ispirazione da quest'ultimo, codificano norme e principi già sanciti dal medesimo e trasponendoli, in maniera organica, nel settore oggetto di specifica regolamentazione.

È il caso, ad esempio, dei codici di auto-disciplina adottati dalle imprese multinazionali e dei codici di etero-disciplina elaborati dalle organizzazioni non governative, come il *Code of Labour Practices for the Apparel Industry Including Sportswear*, i *Ten Principles* dell'*International Council on Mining and Metals*, o, ancora, i già citati *Global Sullivan Principles on Social Responsibility*, che incorporano standard contenuti in strumenti giuridicamente vincolanti, in materia, a seconda dei casi, di tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei lavoratori, di salvaguardia ambientale e di lotta alla corruzione, adattandone il contenuto allo specifico settore di riferimento<sup>52</sup>.

#### 5. A MODO DI CONCLUSIONE: IL *SOFT LAW* E LA RESILIENZA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Lo scenario alla cui comprensione si accede attraverso una indagine sul *soft law* è, in conclusione, uno scenario complesso e multiforme, nel quale il diritto internazionale non rappresenta più l'unico strumento di governo della condotta degli attori internazionali e risulta affiancato da un vasto e variegato insieme di pratiche regolative che presentano differente natura rispetto a esso.

Come però si è cercato di dimostrare, sarebbe errato configurare il rapporto intercorrente tra il *soft law* e il diritto internazionale come un rapporto «a somma zero», di rivalità o di reciproca esclusione, o concludere, come fanno in molti, che, per effetto della diffusione del primo, il secondo abbia finito con l'essere «bypassato» nella sua tradizionale funzione di regolamentazione della vita di relazione internazionale e con l'assumere una posizione marginale nel quadro delle dinamiche normative contemporanee<sup>53</sup>. Gli strumenti di *soft law* – si è visto – sono soliti operare non già in isolamento, o in contrapposizione rispetto al diritto internazionale, ma piuttosto in stretta correlazione con esso,

52. I *Ten Principles* dell'*International Council on Mining and Metals*, organizzazione senza scopo di lucro creata nel 2001 dalle più grandi imprese del settore minerario, richiamano espressamente, ad esempio, le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro 98, 169 e 176 e la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione. Il testo è reperibile su Internet all'indirizzo <[www.icmm.com/en-gb/about-us/member-commitments/icmm-10-principles](http://www.icmm.com/en-gb/about-us/member-commitments/icmm-10-principles)>.

53. Tra gli altri, sia pur con accento su profili differenti, e con alcune differenze di impostazione, J. Delbrück, 2002; S. Cassese, 2006; R. Domingo, 2011.



traendo ispirazione dal medesimo, chiarendone o integrandone il contenuto, o intervenendo a colmarne le lacune con l'obiettivo ultimo di promuoverne il progressivo sviluppo. L'immagine che se ne ricava è, allora, quella di un universo nel quale il diritto internazionale, pur essendo sempre più dipendente dal contributo offerto dal *soft law* al suo efficace funzionamento, e interagendo in misura sempre maggiore con esso al fine di dare risposte alle esigenze concrete della vita di relazione internazionale, conserva ciò nondimeno invariata la propria posizione centrale.

Non solo. Una accurata visione di insieme delle dinamiche esaminate suggerisce una ulteriore riflessione, e cioè che è proprio al *soft law* o, meglio, alla interazione con esso, che si deve, almeno in parte, la resilienza del diritto internazionale a fronte delle più recenti tendenze evolutive della società internazionale, ovvero la capacità del diritto internazionale, nonostante le tendenze in parola, e le sfide create dalle medesime, di conservare sostanzialmente invariata la propria rilevanza e le proprie caratteristiche strutturali.

Pensiamo, anzitutto, alla crescente domanda di regolamentazione in settori che, come si è detto, richiedono rimedi improntati a celerità, flessibilità e tecnicismo o fanno i conti con gli ostacoli inerenti alla gestione dei cosiddetti «beni pubblici globali». Il *soft law* non soltanto è artefice di soluzioni a problemi cui il diritto internazionale fatica a dare risposte, ma consente allo stesso diritto internazionale, innervandone i processi di applicazione o incorporandone gli standard rilevanti, di essere presente ed influente, pur conservando nella consuetudine e nei trattati le sue fonti principali, anche in settori nei quali, in virtù delle caratteristiche proprie di tali fonti, il suo ruolo rischierebbe altrimenti di divenire marginale o restare escluso.

Ma pensiamo anche alla pluralizzazione degli attori che operano nello scenario internazionale. Anche in relazione a tale aspetto, il ruolo del *soft law* è, a ben guardare, duplice: esso non solo permette ad attori nuovi, sprovvisti della capacità di creare il diritto internazionale, di prendere attivamente parte alla disciplina di fenomeni che trascendono i confini nazionali, ma fa inoltre sì, intessendo con il diritto internazionale una variegata gamma di relazioni e aprendo, in tal modo, al contributo degli attori in parola le dinamiche del suo funzionamento e del suo sviluppo, che il diritto internazionale non resti avulso, pur mantenendo invariata la sua natura di diritto prodotto essenzialmente da Stati, da una realtà sociale la cui composizione è in rapido mutamento.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABE Tatsuya, 2015, «New Perspectives on Soft Law: Towards More Effective Regime Governance». In *“L'être situé”, Effectiveness and Purposes of International Law: Essays in Honour of Professor Ryuichi Ida*, ed. by Shotaro Hamamoto, Hironobu Sakai, Akiho Shibata, 214-37. Brill-Nijhoff, Leiden-Boston.

- ABI-SAAB Georges, 1987, *Cours General de Droit International Public*. Brill-Nijhoff, Leiden-Boston.
- ALSTON Philip (ed.), 2005, *Non-State Actors and Human Rights*. Oxford University Press, Oxford.
- ATAPATTU Sudumu, 2012, «International Environmental Law and Soft Law: A New Direction or a Contradiction?». In *Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From the Margins*, ed. by Cecilia Baillet, 200-26. Cambridge University Press, Cambridge.
- BAXTER Richard R., 1980, «International Law and Her Infinite Variety». *International and Comparative Law Quarterly*, 29: 549-66.
- BARRETT Scott, 2007, *Why Cooperate? The Incentive to Supply Global Public Goods*. Oxford University Press, Oxford.
- BIANCHI Andrea (ed.), 2009, *Non-State Actors and International Law*. Routledge, London.
- BLUTMAN László, 2010, «In the Trap of a Legal Metaphor: International Soft Law». *The International and Comparative Law Quarterly*, 59: 605-24.
- BÓDÍG Mátyás, 2016, «Soft Law, Doctrinal Development and the General Comments of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights». In *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights*, ed. by Thomas Gammeltoft-Hansen, Stephanie Lagoutte, John Cerone, 69-88. Oxford University Press, Oxford.
- BONFANTI Angelica, 2012, *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto internazionale pubblico e privato*. Giuffrè, Milano.
- BOURNE Charles B., 1996, «The International Law Association's Contribution to International Water Resources Law». *Natural Resources Journal*, 36: 155 ss.
- BOYLE Alan, CHINKIN Christine, 2007, *The Making of International Law*. Oxford University Press, Oxford.
- BROUSSEAU Eric, DEDEURWAERDERE Tom, SIEBENHÜNER Bernd (eds.), 2012, *Reflexive Governance for Global Public Goods*. The MIT Press, Cambridge.
- CAMERON Lindsey, 2009, «New Standards for and by Private Military Companies?». In *Non-State Actors as Standard Setters*, ed. by Anne Peters et al. Cambridge University Press, Cambridge.
- CARBONE Sergio M., 2016, «I soggetti e gli attori nella comunità internazionale». In *Istituzioni di diritto internazionale*, a cura di Sergio Carbone et al., 1-48. Giappichelli, Torino.
- CÁRDENAS CASTAÑEDA Fabián A., 2013, «A Call for Rethinking the Sources of International Law: Soft Law and the Other Side of the Coin». *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 13: 355-403.
- CASSESE Sabino, 2006, «Administrative Law Without the State? The Challenge of Global Regulation». *New York University Journal of International Law and Politics*, 37: 663-94.
- CERONE John, 2016, «A Taxonomy of Soft Law. Stipulating a Definition». In *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights*, ed. by Thomas Gammeltoft-Hansen, Stephanie Lagoutte, John Cerone, 16-24. Oxford University Press, Oxford.
- CHINKIN Christine, 1989, «The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law». *The International and Comparative Law Quarterly*, 38: 850-66.

- ID., 2000, «Normative Development in the International Legal System». In *Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System*, edited by Dinah Shelton, 21-42. Oxford University Press, Oxford.
- CLAPHAM ANDREW, 2006, *Human Rights Obligations of Non-State Actors*. Oxford University Press, Oxford.
- COUSSY Jean, 2005, «The Adventure of a Concept: Is Neo-Classical Theory Suitable for Defining Global Public Goods?». *Review of International Political Economy*, 12: 177-94.
- DANILENKO Gennady M., 1990, «Sources of International Law in a Changing International Community: Theory and Practice». In *Perestroika and International Law*, ed. by William E. Butler, 61-80. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.
- D'ASPREMONT Jean, 2008, «Softness in International Law: A Self-Serving Quest for New Legal Materials». *European Journal of International Law*, 19: 1075-93.
- ID. (ed.), 2011, *Participants in the International Legal System – Multiple Perspectives on Non-State Actors in International Law*. Routledge, London.
- ID., 2012, «From a Pluralization of Norm-Making Processes to a Pluralization of Our Concept of International Law». In *Informal International Lawmaking*, ed. by Joost Pauwelyn, Ramses Wessel, Jan Wouters, 185-200. Oxford University Press, Oxford.
- D'ASPREMONT Jean, KAMMERHOFER Jörg, 2014, «Introduction». In *International Legal Positivism in a Post-Modern World*, ed. by Jean d'Aspremont, Jörg Kammerhofer, 1-20. Cambridge University Press, Cambridge.
- DELBRÜCK Jost, 2002, «Prospects for a “World (Internal) Law”? : Legal Developments in a Changing International System». *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 9: 401-31.
- DELLAPENNA Joseph W., 2006, «The Berlin Rules on Water Resources: The New Paradigm for International Water Law». In *World Environmental and Water Resource Congress 2006: Examining the Confluence of Environmental and Water Concerns*, ed. by Randall Graham. American Society of Civil Engineers, Omaha, reperibile su Internet all'indirizzo <[www.worldwatercongress2008.org/resource/abs568.article.doc](http://www.worldwatercongress2008.org/resource/abs568.article.doc)>.
- DI ROBILANT Anna, 2006, «Genealogies of Soft Law». *The American Journal of Comparative Law*, 54: 499-554.
- DI STASI Angela, 2014, «Le soft international organizations: una sfida per le nostre categorie giuridiche». *La Comunità internazionale*, LXVIX: 39-63.
- DISTEFANO Marcella, 2003, «Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale». *Lavoro e diritto*, 1: 17-35.
- DOMINGO Rafael, 2011, «Gaius, Vattel, and the New Global Law Paradigm». *European Journal of International Law*, 22: 627-47.
- DUPUY PIERRE-Marie, 1991, «Soft Law and the International Law of the Environment». *Michigan Journal of International Law*, 12: 420-35.
- ID., 2007, «Formation of Customary International Law and General Principles». In *Oxford Handbook of International Environmental Law*, ed. by Jutta Brunnée, Daniel Bodansky, Ellen Hey, 449-66. Oxford University Press, Oxford.
- DUPUY René-Jean, 1977, «Declaratory Law and Programmatic Law: From Revolutionary Custom to ‘Soft Law’», in *Declarations on Principles. A Quest for Universal Peace*, ed. by Robert J. Akkerman, 247-57. Sijthoff, Leyden.

- ELLIS Jaye, 2012, «Shades of Grey: Soft Law and the Validity of Public International Law». *Leiden Journal of International Law*, 25: 313-34.
- FASTENRATH Ulrich, 1993, «Relative Normativity in International Law». *European Journal of International Law*, 4: 305-40.
- FERRARESE Maria Rosaria, 2012, *Prima lezione di diritto globale*. Laterza, Roma-Bari.
- FOCARELLI Carlo, 2012, *International Law as a Social Construct: The Struggle for Global Justice*. Oxford University Press, Oxford.
- ID., 2015, *Diritto internazionale*. Wolker Kluwer Italia, Vicenza.
- FODELLA Alessandro, 2009, «I principi generali». In *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, a cura di Alessandro Fodella, Laura Pineschi, 95-131. Giapichelli, Torino.
- FRIEDRICH Jürgen, 2013, *International Environmental Soft Law: The Functions and Limits of Nonbinding Instruments in International Environmental Governance and Law*. Springer-Verlag, Berlin.
- GAMMELTOFT-HANSEN Thomas, LAGOUTTE Stephanie, CERONE John, 2016, «Introduction: Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights». In *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights*, ed. by Thomas Gammeltoft-Hansen, Stephanie Lagoutte, John Cerone, 1-13. Oxford University Press, Oxford.
- GARTNER David, 2012, «Global Public Goods and Global Health». *Duke Journal of Comparative & International Law*, 22: 303-18.
- GAUTIER Philippe, 2006, «Non-Binding Agreements». *Max Planck Encyclopedia of Public International Law, ad vocem*. Oxford University Press, Oxford.
- GOLDMANN Matthias, 2012, «We Need to Cut Off the Head of the King: Past, Present, and Future Approaches to International Soft Law». *Leiden Journal of International Law*, 25: 335-68.
- GOMAA Mohammed M., 2001, «Non-binding Agreements in International Law». In *The International Legal System in Quest of Equity and Universality: Liber Amicorum Georges Abi-Saab*, ed. by Laurence Boisson de Chazornnes, Vera Gowlland-Debbas, 229-50. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.
- GUÉNEAU Stéphane, 2009, «Certification as a New Private Global Forest Governance System: The Regulatory Potential of the Forest Stewardship Council». In *Non-State Actors as Standard Setters*, ed. by Anne Peters, Lucy Koechlin, Till Förster, Gretta Fenner Zinkernagel, 379-408. Cambridge University Press, Cambridge.
- GUZMAN Andrew T., 2005, «The Design of International Agreements». *European Journal of International Law*, 16: 579-612.
- ID., 2012, «Against Consent». *Virginia Journal of International Law*, 52: 747-90.
- HALL Rodney B., BIERSTEKER Thomas J. (eds.), 2002, *The Emergence of Private Authority in Global Governance*. Cambridge University Press, Cambridge.
- HARROP Stuart R., PRITCHARD Diana J., 2011, «A Hard Instrument Goes Soft: The Implications of the Convention on Biological Diversity's Current Trajectory». *Global Environmental Change*, 21: 474-80.
- HELPER Laurence R., 2008, «Nonconsensual International Lawmaking». *University of Illinois Law Review*, 1: 71-126.
- HIGGINS Rosalyn, 1987, «The Role of Resolutions of International Organizations in the Process of Creating Norms in the International System». In *International Law and the International System*, ed. by William Elliott Butler, 21-30. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.

- HILLGENBERG Hartmut, 1999, «A Fresh Look at Soft Law». *European Journal of International Law*, 10: 499-515.
- KAUL Inge, GRUNBERG Isabelle, STERN Marc (eds.), 1999, *Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century*. Oxford University Press, Oxford.
- KEOHANE Robert O., NYE Joseph S., 2000, «Introduction». In *Governance in a Globalizing World*, ed. by John D. Donahue, Joseph S. Nye, 1-42. Brookings, Washington.
- KINGSBURY Benedict, KRISCH Nico, STEWART Richard B., 2005, «The Emergence of Global Administrative Law». *Law & Contemporary Problems*, 68: 15-62.
- KLABBERS Jan, 1996, «The Redundancy of Soft Law». *Nordic Journal of International Law*, 65: 167-82.
- ID., 2009, «Lawmaking and Constitutionalism». In *The Constitutionalization of International Law*, ed. by Jan Klabbers, Anne Peters, Geir Ulfstein, 81-125. Oxford University Press, Oxford.
- ID., 2010, «Goldmann Variations». In *The Exercise of Public Authority by International Institutions*, ed. by Armin Von Bogdandy, Rudiger Wolfrum, Jochen Von Bernstorff, Philipp Dann, Matthias Goldmann, 713-25. Springer, Heidelberg.
- ID., 2015, *An Introduction to International Organizations Law*. Cambridge University Press, Cambridge.
- KOH Harold H., 1996, «Transnational Legal Process». *Nebraska Law Review*, 75: 181-206.
- KRISCH Nico, 2014, «The Decay of Consent: International Law in an Age of Global Public Goods». *American Journal of International Law*, 108: 1-40.
- KUNZMANN Katharina, 2008, «The Non-legally Binding Instrument on Sustainable Management of All Types of Forests. Towards a Legal Regime for Sustainable Forest Management?». *German Law Journal*, 9: 981-1005.
- LAGELLE Anais, 2013, «L'influence des acteurs privés sur la normativité du droit international économique». In *Diversification des acteurs et dynamique normative en droit international*, a cura di Maurizio Arcari, Louis Balmond, 57-94. Editoriale Scientifica, Napoli.
- LECHNER Frank J., 2009, *Globalization: The Making of World Society*. Wiley-Blackwell, Malden.
- LONG David, WOOLLEY Frances, 2009, «Global Public Goods: Critique of a UN Discourse». *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 15: 107-22.
- LUZZATTO Riccardo, 2016, «Il diritto internazionale generale e le sue fonti». In *Istituzioni di Diritto internazionale*, a cura di Sergio M. Carbone et al., 49-90. Giappichelli, Torino.
- MARBOE Irmgard (ed.), 2012, *Soft Law in Outer Space The Function of Non-binding Norms in International Space Law*. Böhlau Verlag, Wien.
- MARCHISIO Sergio, 2013, «Il diritto delle attività spaziali nell'era della cooperazione». In *Spazio. Scenari di collaborazione*, a cura di Antonello Folco Biagini, Mariano Bizzarri, 14-36. Passigli, Firenze.
- MCCONNELL LEE James, 2017, *Extracting Accountability from Non-State Actors in International Law*. Routledge, London.
- MÖRTH Ulrika, 2005, «Soft Law and New Modes of EU Governance – A Democratic Problem?». Paper presented in Darmstadt, November 2005, reperibile su Internet all'indirizzo <http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/typo3/site/index.php?id=476>.

- MÜNCH Fritz, RESS Hans-Konrad, 1997, «Non-binding Agreements». In *Encyclopaedia of Public International Law*, Vol. III, ed. by Rudolf Bernhardt, 606-12. Elsevier Science Publishers, Amsterdam.
- NOORTMANN Math, REINISCH August, RYNGAERT Cedric (eds.), 2015, *Non-State Actors in International Law*. Hart Publishing, Oxford.
- IDD. (eds.), 2016, *Non-State Actors in International Law*. Hart Publishing, Oxford.
- NOORTMANN Math, RYNGAERT Cedric (eds.), 2010, *Non-State Actor Dynamics in International Law: From Law-Takers to Law-Makers*. Routledge, London.
- NORDHAUS William D., 2005, «Paul Samuelson and Global Public Goods». In *Samuelsonian Economics and the Twenty-first Century*, ed. by Michael Szenberg, Lall Ramrattan, Aron A. Gottesman, 88-98. Oxford University Press, Oxford.
- O'CONNELL Mary Ellen, 2000, «The Role of Soft Law in a Global Order». In *Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System*, ed. by Dinah Shelton, 100-14. Oxford University Press, Oxford.
- OLSSON Ilhami Alkan, 2013, «Four Competing Approaches to International Soft Law». *Scandinavian Studies in Law*, 58: 177-96.
- PAUWELYN Joost, WESSEL Ramses A., WOUTERS Jan, 2012, «Informal International Lawmaking: An Assessment and Template to Keep it Both Effective and Accountable». In *Informal International Lawmaking*, ed. by Joost Pauwelyn, Ramses Wessel, Jan Wouters, 500-38. Oxford University Press, Oxford.
- PELLET Alain, 1985, «A New International Legal Order? What Legal Tools for What Changes?». In *International Law of Development: Comparative Perspectives*, ed. by Francis Snyder, Peter Slinn, 117-35. Professional Books, Abingdon.
- ID., 2005, «Complementarity of International Treaty Law, Customary Law and Non-Contractual Law-Making». In *Developments of International Law in Treaty Making*, ed. by Rudiger Wolfrum, Volker Röben, 409-16. Springer, Verlag-Berlin-Heidelberg.
- ID., 2007, «Cours Général: Le droit international entre souveraineté et communauté internationale – La formation du droit international». *Anuário Brasileiro de Direito Internacional*, 2: 12-74.
- PETERS Anne, FÖRSTER Till, KOECHLIN Lucy, 2008, «Towards Non-State Actors as Effective Legitimate and Accountable Standard Setters». In *Non-State Actors as Standard Setters*, ed. by Anne Peters et al., 492-562. Cambridge University Press, Cambridge.
- PETERS Anne, KOECHLIN Lucy, FENNER ZINKERNAGEL Gretta, 2009, «Non-State Actors as Standard Setters: Framing the Issue in an Interdisciplinary Fashion». In *Non-State Actors as Standard Setters*, ed. by Anne Peters, Lucy Koechlin, Till Förster, Gretta Fenner Zinkernagel, 1-32. Cambridge University Press, Cambridge.
- PONTECORVO Concetta Maria, 2012, *Il "regime" internazionale per la protezione delle foreste*. Satura Editrice, Napoli.
- RAUSTIALA Kal, 2005, «Form and Substance in International Agreements». *American Journal of International Law*, 99: 581-614.
- REDMOND Paul, 2003, «Transnational Enterprise and Human Rights: Options for Standard Setting and Compliance». *International Lawyer*, 37: 69-102.
- REINICKE Wolfgang H., WITTE Jan Martin, 2000, «Interdependence, Globalization, and Sovereignty: The Role of Non-Binding International Legal Accords». In *Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System*, ed. by Dinah Shelton, 75-99. Oxford University Press, Oxford.



- REINISCH August, 2005, «The Changing International Legal Framework for Dealing with Non-State Actors». In *Non-State Actors and Human Rights*, ed. by Philip Alston, 37-89. Oxford University Press, Oxford.
- REINISCH August, BJORKLUND Andrea K., 2012, «Soft Codification of International Investment Law». In *International Investment Law and Soft Law*, ed. by August Reinish, Andrea K. Bjorklund, 305-18. Edward Elgar, Cheltenham.
- REISMAN Michael W., 2012, *The Quest for World Order and Human Dignity in the Twenty-First Century: Constitutive Process and Individual Commitment*. Brill, Leiden.
- RIEDEL Eibe, 1991, «Standards and Sources. Farewell to the Exclusivity of the Sources Triad in International Law?». *European Journal of International Law*, 2: 58-84.
- RITZER George, 2011, *Globalization: The Essentials*. Wiley-Blackwell, Malden.
- SALMAN M. A. Salman, 2007, «The Helsinki Rules, the UN Watercourses Convention and the Berlin Rules: Perspectives on International Water Law». *Water Resources Development*, 23: 625-40.
- SANDLER Todd, 2004, *Global Collective Action*. Cambridge University Press, Cambridge.
- SCHACHTER Oscar, 1977, «The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements». *American Journal of International Law*, 71: 196-304.
- Id., 1982, «International Law in Theory and Practice: General Course in Public International Law». *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye*, 178: 9-396. Brill Nijhoff, Leiden.
- SCHÄFER Armin, 2006, «Resolving Deadlock: Why International Organisations Introduce Soft Law». *European Law Journal*, 12: 194-208.
- SCHEPEL Harm, 2005, *The Constitution of Private Governance: Product Standards in the Regulation of Integrating Markets*. Hart Publishing, Oxford.
- SCHUPPERT Gunnar Folke, 2006, *Global Governance and the Role of Non-State Actors*. Nomos Publishers, Berlin.
- SEKALALA Sharifah, 2017, *Soft Law and Global Health Problems Lessons from Responses to HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis*. Cambridge University Press, Cambridge.
- SENDEN Linda, 2004, *Soft Law in European Community Law*. Hart Publishing, Oxford.
- SHELTON Dinah, 2014, «International Law and 'Relative Normativity'». In *International Law*, ed. by Malcolm D. Evans, 137-65. Oxford University Press, Oxford.
- EAD., 2010, «International Law and "Relative Normativity"». In *International Law*, ed. by Malcom D. Evans, 137-65. Oxford University Press, Oxford.
- SIMMA Bruno, PAULUS Andreas L., 1999, «The Responsibility of Individuals for Human Rights Abuses in Internal Conflict: A Positivist View». *American Journal of International Law*, 93: 302-16.
- SPARKE Matthew, 2013, *Introducing Globalization – Ties, Tensions, and Uneven Integration*. Wiley-Blackwell, Malden.
- TANCREDI Antonello, 2015, «L'ibridazione pubblico-privata di alcune organizzazioni internazionali». In *Il futuro delle organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche, Atti del XIX Convegno della Società italiana di diritto internazionale*, a cura di Michele Vellano, 331-58. Editoriale Scientifica, Napoli.
- TANZI Attila, 2013, *Introduzione al Diritto internazionale contemporaneo*. Cedam, Padova.

- TEUBNER Gunther, 2004, «Global Private Regimes: Neo-Spontaneous Law and Dual Constitution of Autonomous Sectors in World Society?». In *Globalization and Public Governance*, ed. by Karl-Heinz Ladeur, 71-87. Ashgate, Aldershot.
- THÜRER Daniel, 2009, «Soft Law». In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (online edition), ed. by Wolfrum Rüdiger, 1-12. Oxford University Press, Oxford.
- TRAMONTANA Enzamaría, 2016, «Partnership pubblico-private in materia di salute globale e responsabilità internazionale per violazione dei diritti umani». In *La tutela della salute nel diritto internazionale ed europeo tra interessi globali e interessi particolari. XXI Convegno della Società italiana di Diritto internazionale e dell'Unione Europea – Parma, 9-10 giugno 2016*, a cura di Laura Pineschi, 359-90. Editore Scientifico, Napoli.
- YAHYAOUI KRIVENKO Ekaterina, 2016, «The Role and Impact of Soft Law on the Emergence of the Prohibition of Violence Against Women Within the Context of the CEDAW». In *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights*, ed. by Thomas Gammeltoft-Hansen, Stephanie Lagoutte, John Cerone, 47-67. Oxford University Press, Oxford.
- URBAN Jennifer Ann, 2016, «Soft Law: The Key to Security in a Globalized Outer Space». *Transportation Law Journal*, 43: 33-50.
- VADI Valentina, 2014, *Cultural Heritage in International Investment Law and Arbitration*. Cambridge University Press, Cambridge.
- VITERBO Annamaria, 2012, *International Economic Law and Monetary Measures: Limitations to States' Sovereignty and Dispute Settlement*. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
- WEIL Prosper, 1983, «Towards Relative Normativity in International Law». *American Journal of International Law*, 77: 413-42.
- WEISS Thomas G., 2013, *Global Governance: Why? What? Whither?*. Polity Press, Cambridge.
- WEISS Thomas G., SEYLE D. CONOR, COOLIDGE Kelsey, 2013, *The Rise of Non-State Actors in Global Governance Opportunities and Limitations*. One Earth Future Foundation, reperibile su Internet all'indirizzo <http://acuns.org/the-rise-of-non-state-actors-in-global-governance-opportunities-and-limitations/>.
- WELLENS Karel, BORCHARDT Gustaaf, 1989, «Soft law in European community law». *European Law Review*, 14: 267-321.
- WHITE Nigel D., 2016, «Lawmaking». In *The Oxford Handbook of International Organizations*, ed. by Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, Ian Johnstone, 559-80. Oxford University Press, Oxford.
- WOLFRUM Rüdiger, 2005, «Introduction». In *Developments of International Law in Treaty Making*, ed. by Rüdiger Wolfrum, Volker Röben, 1-13. Springer, Verlag-Berlin-Heidelberg.
- ZEMANEK Karl, 1998, «Is the Term "Soft Law" Convenient?». In *Liber Amicorum Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in Celebration of His Eightieth Birthday*, ed. by Alfred Rest, Gerhard Hafner, Gerhard Loibl, 483-62. Kluwer Law International, The Hague.